



IL TRIBUNALE DI BOLZANO
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa	Francesca	Bortolotti	Presidente relatore
Dott.	Massimiliano	Segarizzi	Giudice
Dott.ssa	Cristina	Longhi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

VISTO

il ricorso con cui la società

OBEROSLER CAV. PIETRO S.r.l., con sede in San Lorenzo di Sebato (BZ – Via Brunico 18/B C.F. 01286010226 P.IVA 01575810211),

rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso depositato in data 21.10.2017, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco Scicolone del Foro di Milano e dall'Avv. Paolo Venturi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo Studio dell'Avv. Marco Scicolone del Foro di Milano,

ha proposto una domanda *ex art. 161, comma 6, L. Fall.*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ed a trasmetterla al PM in sede,



- che la ricorrente ha prodotto un'aggiornata visura camerale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, nonché alle linee guida esposte in ricorso si deduce che allo stato sussiste continuità aziendale, per cui è non solo opportuno, ma necessario disporre la nomina di un organo commissariale giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l.fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P. Q. .M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 21.02.2018** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo, completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina **commissari giudiziali il Prof. Dott. Luca Mandrioli, con studio in Vignola (MO), Via Per Spilamberto nr. 1631, e l'Avv. Mauro Pojer con studio in Bolzano, Via Orazio nr. 25,**



i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.Fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € **40.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento/parte del pagamento del compenso dovuto ai commissari giudiziali e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. **rediga alla data**

- del **21.10.2017**, da depositare in cancelleria entro il **15.11.2017**;
- del **31.10.2017**, da depositare in cancelleria entro il **15.11.2017**,
- del **30.11.2017**, da depositare in cancelleria entro il **15.12.2017**,
- del **31.12.2017**, da depositare in cancelleria entro il **15.01.2018**,
- del **31.01.2018**, da depositare in cancelleria entro il **15.2.2018**,

una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** ai **Commissari giudiziali**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di **predisposizione della proposta definitiva**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'**elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale**, che **gestionale, industriale, finanziario o solutorio**, di **valore comunque superiore ad Euro 10.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti **variazioni di magazzino**;

i Commissari giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:



- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui i Commissario giudiziali riferiscano circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Bolzano, 24.10.2017

Il Presidente estensore

(dott.ssa Francesca Bortolotti)

